

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 11/12/2020

FATTO

A seguito di reclamo del 30 aprile 2020, respinto dall'intermediario convenuto, l'istante ha proposto ricorso il 26 giugno 2020, in cui ha riferito che il 23 maggio 2011 ha sottoscritto con l'intermediario un finanziamento con cessione del quinto della pensione, che ha estinto anticipatamente il 31 luglio 2015.

Ha chiesto in via principale di accertare la nullità della clausola concernente il «piano annuale di rimborso interessi e commissioni», in quanto tale piano, allegato al ricorso, non risulta sottoscritto dalla cliente e, per l'effetto, ha domandato il rimborso sia della parte non dovuta degli interessi calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* e quantificata in Euro 1.074,10, sia della parte non dovuta delle «commissioni rete distributiva» pure questa calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* e quantificata in Euro 277,71.

Sempre in via principale ha chiesto il rimborso della parte non goduta degli oneri assicurativi quantificata in Euro 689,47, nonché la ripetizione degli interessi di mora e delle «spese varie» applicate in sede d'estinzione, quantificati rispettivamente in Euro 28,20 ed Euro 7,81.

Ha chiesto ancora la restituzione delle spese di istruttoria nella misura di Euro 174,47, in applicazione del criterio della curva degli interessi.

Il tutto «fatti salvi i maggiori o minori importi ritenuti corretti» ed oltre interessi e spese legali.



In via subordinata, la ricorrente ha proposto varie domande con riguardo a commissioni, oneri assicurativi e spese d'istruttoria.

Nelle controdeduzioni del 21 agosto 2020, l'intermediario ha «riconosciuto» la pretesa della ricorrente della parte non dovuta delle «commissioni rete distributiva» e della quota non goduta degli oneri assicurativi, per un totale di Euro 653,60, comprensivi del contributo per le spese della procedura, al netto dei rimborsi già effettuati, inviando alla ricorrente assegno circolare di tale importo. Con specifico riguardo al rimborso della parte non goduta degli oneri assicurativi, ha rimarcato che la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto un rimborso di Euro 333,69 dalla compagnia assicurativa.

In merito alla domanda di rimborso degli interessi corrispettivi, ha affermato di aver correttamente riconosciuto gli interessi non maturati in sede di conteggio estintivo in conformità alle previsioni contrattuali.

In ordine alla ripetizione degli interessi di mora (Euro 28,20), ha eccepito che sono stati applicati ad una quota insoluta del luglio 2015 in conformità alle previsioni contrattuali.

Quanto alle «spese varie» (Euro 7,81), ha specificato che rappresentano l'imposta di bollo, che non è rimborsabile.

Ha infine negato la restituzione parziale delle spese di istruttoria perché *up front*.

La difesa della ricorrente ha presentato repliche, rappresentando che non è a conoscenza del ricevimento dell'assegno circolare da parte della ricorrente. Con le controrepliche l'intermediario ha prodotto una propria scrittura contabile da cui risulta l'incasso (non a favore di chi) di un circolare dell'importo in discorso con numero di serie coincidente con la copia del titolo intestato alla ricorrente.

DIRITTO

La clausola concernente il rimborso al cliente, per il caso di estinzione anticipata, di interessi e commissioni già versati, di cui la ricorrente contesta la legittimità, è valida perché il contratto risulta sottoscritto e la clausola indica espressamente che il piano di rimborso, cui rimanda per la quantificazione del rimborso, è un «allegato» al contratto: ne è dunque parte integrante e, sottoscrivendo il contratto, la ricorrente ha dichiarato che era effettivamente allegato e l'ha approvato. Né la ricorrente disconosce che il piano da lei stessa prodotto sia quello che era allegato al contratto al momento del suo perfezionamento. D'altro canto, secondo l'orientamento concorde dei Collegi, la produzione in giudizio di un allegato al contratto da parte del ricorrente è equiparata alla sua sottoscrizione.

Non può dunque trovare accoglimento la domanda di rimborso parziale degli interessi corrispettivi.

In ordine al rimborso delle «commissioni rete distributiva», è cessata la materia del contendere, perché l'intermediario ha riconosciuto integralmente la pretesa della ricorrente.

La domanda concernente i premi assicurativi è in parte infondata, perché è rimasto incontrovertito che la ricorrente ha già ricevuto un rimborso di Euro 333,69 dall'assicuratore; per la differenza, è cessata la materia del contendere essendo stata riconosciuta come dovuta dall'intermediario.

La richiesta di rimborso degli interessi moratori non può essere accolta, essendo rimasto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

incontestato che la rata del luglio 2015 è andata insoluta.

Quanto al rimborso delle «spese varie», esse non sono dovute perché pure è risultato pacifico che si riferiscono agli importi dell'imposta di bollo, che non può essere ripetuta: come condiviso dai Collegi non sono rimborsabili gli oneri tributari trattandosi di obblighi di diritto pubblico.

È invece fondata la domanda di parziale rimborso delle «spese di istruttoria». Queste, nella specie, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, devono essere considerate costi *recurring* perché la clausola le prevede a copertura anche di attività di «esecuzione del contratto» e sono allora da restituirsi secondo il criterio del *pro rata temporis*, dunque nella misura di Euro 270.

Gli interessi legali sull'importo da rendere sono dovuti dalla data del reclamo (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese legali, invece, non può essere accolta in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 270,00 (duecentosettanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI